

RG 1418/ 2017

TRIBUNALE di PAVIA
Sezione Lavoro

Il giorno 10/09/2019 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi il ricorrente personalmente, assistiti dall' avv. Villari e per parte convenuta l'avv. Grillo, in sostituzione dell'avv. Fersini.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.

IL GIUDICE

pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura

Il Giudice
Gabriele Allieri





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA

Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro
in persona della dott. Gabriele Allieri
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da:

[REDACTED]

[REDACTED]

rappresentati e difesi, in forza di procura depositata telematicamente, dagli avv.ti
Giovanni Giovanelli, Alessandro Villari ed Alessandro Zucchi, ed elettivamente
domiciliati presso lo studio di quest'ultimo

ricorrente

CONTRO

[REDACTED] rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al ricorso
introduttivo, dall'avv. Miriam Fersini, presso il cui studio è elettivamente domiciliata

resistente

E CONTRO

[REDACTED]

convenuta contumace

dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.

Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 28 settembre 2017, [redacted] e [redacted] hanno convenuto in giudizio [redacted] e [redacted] per sentir accogliere le seguenti conclusioni:

"Accertare e dichiarare la sussistenza, per effetto degli artt. 2112 c.c. e/o 1344 c.c, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra [redacted] e [redacted] con inquadramento nel I livello del CCNL Logistica trasporto merci e spedizione, orario a tempo pieno e retribuzione lorda oraria pari a Euro 12,28078, nonché la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra [redacted] e [redacted] con inquadramento nel livello 3S del CCNL Logistica trasporto merci e spedizione, orario a tempo pieno e retribuzione lorda oraria pari a Euro 10,26131, con applicazione, per entrambi i ricorrenti, delle pattuizioni contenute negli accordi sindacali stipulati il 21 e 23 settembre 2016 tra Drive Cars soc. coop. a r.l. e le OO.SS. Filt-Cgil e Fit-Cisl. Per conseguenza:

2) accertare e dichiarare la nullità del licenziamento intimato da [redacted] a ciascuno dei ricorrenti in data 9.3.2017;

3) condannare [redacted] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a riammettere in servizio i signori [redacted] presso l'unità operativa situata in [redacted] con le stesse mansioni precedentemente svolte alle dipendenze di [redacted] ovvero con altre equivalenti;

4) condannare altresì [redacted] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a risarcire il danno in favore dei ricorrenti nella misura delle retribuzioni maturate e non corrisposte a far tempo dal giorno 1.3.2017 (ovvero dalla data successiva che sarà ritenuta di giustizia) sino all'effettiva ricostituzione del rapporto, al tallone lordo mensile di Euro 2.407,03 per il signor [redacted] e di Euro 2.011,22 per la signora [redacted].

A sostegno della loro pretesa, i ricorrenti hanno allegato di essere stati dipendenti dell'[redacted] (di seguito, per brevità, [redacted] a far data dal 03.03.2014 (cfr. docc. 1 e 2 ricorrenti) e di aver operato per essa presso il piazzale sito ad [redacted] nell'ambito dell'appalto affidato a quella società da [redacted] (di seguito, per brevità, [redacted] la quale, a sua volta, agiva come appaltatrice della società committente [redacted].

Hanno precisato che il rapporto di lavoro con [redacted] è cessato allorché questa, con lettere datate 09.03.2017, gli ha licenziati per asserito giustificato motivo oggettivo, a suo dire consistente nell'estinzione del contratto d'appalto con [redacted] (cfr. docc. 10 e 11).



Hanno sostenuto che tale licenziamento sia illegittimo in quanto, in epoca coeva e di poco antecedente alla sua adozione, tra [REDACTED] e [REDACTED], sarebbe intervenuto un trasferimento d'azienda; l'estinzione del contratto d'appalto sarebbe stata, infatti, accompagnata dall'internalizzazione da parte di [REDACTED] dell'attività appaltata e a tale internalizzazione si sarebbe abbinato il passaggio di circa 50 dipendenti - sui 60 in forza - da [REDACTED] a [REDACTED], taluni con prosecuzione del rapporto precedente, altri con assunzione *ex novo*, e l'utilizzo da parte della pretesa cessionaria degli stessi mezzi utilizzati dalla pretesa cedente per lo svolgimento dell'attività, ossia la strumentazione messa a disposizione dalla committente principale [REDACTED], che ne sarebbe stata proprietaria.

Alla luce di ciò, ritenuto che il loro rapporto, in applicazione dell'art. 2112 c.c., sia proseguito automaticamente con [REDACTED] e che, per l'effetto, il licenziamento adottato successivamente al trasferimento d'azienda sia stato intimato *a non domino*, hanno formulato le conclusioni sopra riportate.

[REDACTED] si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.

[REDACTED] non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.

Istruita documentalmente, la causa è stata discussa dai difensori delle parti che si sono riportati alle rispettive conclusioni.

Così ricostruito *l'iter* processuale, si deve affermare che il ricorso è fondato.

I fatti di causa, in quanto documentati e non contestati, sono pacifici.

È pacifico tra le parti che tra le società convenute sia intercorso un contratto d'appalto in base al quale [REDACTED] - appaltatrice di [REDACTED] dell'attività di ricevimento veicoli via terra, scarico dei veicoli dai carri ferroviari, movimentazione degli autoveicoli e attività di preconsegna in genere (ad es. lavaggio veicoli e montaggio optional), presso il piazzale di [REDACTED] [REDACTED], in base a contratto d'appalto con efficacia dal 01.01.2016 al 31.12.2018 (cfr. doc. 2 [REDACTED]) - ha subappaltato a [REDACTED], presso il medesimo sito, l'attività di scarico dei veicoli dai carri ferroviari, movimentazione degli autoveicoli, portineria, manutenzione ordinaria del piazzale, attività di preconsegna in genere, rigenerazione dell'usato e autoriparazione; ciò è avvenuto in base a contratto di subappalto avente efficacia dal 01.01.2016 al 31.12.2016 (cfr. doc. 3 [REDACTED]), proseguito in regime di *prorogatio* fino al 28.02.2017, quando [REDACTED] ha internalizzato le attività oggetto del subappalto (cfr. doc. 14 [REDACTED]).

È pacifico tra le parti che nell'esecuzione dell'attività subappaltata le società convenute si siano avvalse, prevalentemente, di beni strumentali nella titolarità della [REDACTED] (cfr. cap. 26 ricorso e cap. 9 memoria di costituzione).

Deve inoltre considerarsi pacifico, per non essere oggetto di contestazione da parte di [REDACTED], che all'atto dell'internalizzazione predetta, quest'ultima società si sia avvalsa, in qualità di lavoratori dipendenti, di una percentuale assai consistente (non è



contestato il riferimento a circa 50 lavoratori su 60 indicato in ricorso) di lavoratori fino a quel momento dipendenti di [REDACTED].

È altrettanto pacifico che l'attività svolta da [REDACTED] sia stata proseguita, senza alcuna differenza, da [REDACTED], che si è limitata ad internalizzarla eseguendo autonomamente il contratto d'appalto in essere con [REDACTED]. Vale in tal senso quanto dichiarato in sede di interrogatorio libero da [REDACTED] legale rappresentante di [REDACTED], il quale ha riferito che *"nel piazzale la maggiore lavorazione era quella di movimentazione - carico e scarico del treno, gestione del piazzale - ... [REDACTED] si occupava della invece della movimentazione: scarico del treno e posizionamento sul piazzale dei veicoli scaricato. A un certo punto, ossia in occasione della cessazione dell'appalto, [REDACTED] ha deciso di operare sul piazzale eseguendo autonomamente l'appalto ricevuto da [REDACTED]..."*.

Ne consegue che risulta provato che, cessato l'appalto, [REDACTED] abbia proseguito l'attività già affidata a [REDACTED] avvalendosi dei medesimi beni strumentali (quelli della [REDACTED]) e delle prestazioni di quasi tutti i dipendenti di [REDACTED].

È dunque provato che, aldilà della differente soggettività giuridica di chi si è occupato di eseguire le attività sopra descritte, queste sono rimaste le medesime, specie sotto il profilo delle risorse umane e strumentali impiegate per darvi esecuzione.

Deve allora ritenersi che nel caso di specie debba trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 29 c. 3 d. lgs. 276/2003, invocato dai ricorrenti e a mente del quale, nella versione vigente *ratione temporis*, individuata in considerazione del fatto che l'operazione negoziale d'interesse ha trovato esecuzione dal 01.03.2017, *"l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda"*.

Come si evince dall'esame della disposizione testé riportata, qualora vi sia un mutamento soggettivo nella figura dell'appaltatore, cui è riconducibile il caso di internalizzazione in esame, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 2112 c.c., salvo che non sussistano, nel passaggio da un gestore all'altro, elementi di discontinuità determinanti una specifica identità di impresa.

Nel caso di specie, in cui, come detto, al mutamento soggettivo del gestore si è abbinata un'identità dei mezzi materiali utilizzati e una sostanziale identità della forza lavoro impiegata nell'esecuzione della prestazione, va senz'altro escluso che ricorrano gli elementi di discontinuità in presenza dei quali la fattispecie si sottrae dall'applicazione della disciplina dettata in tema di trasferimento d'azienda.

È ad essa dunque che occorre fare riferimento nella vicenda per cui è causa.



È perciò fondata la domanda volta a veder applicato l'art. 2112 c.c., in base al cui c. 1, *"in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano"*.

Va osservato, per inciso, che a nulla rileva la deduzione di [REDACTED] secondo cui l'affidamento dell'appalto a [REDACTED] per un tempo inferiore alla durata dell'appalto affidato da [REDACTED] sarebbe espressiva della sua volontà di riservarsi la gestione dell'attività oggetto d'appalto; tale circostanza, infatti, non assume alcun rilievo rispetto all'applicazione della disciplina normativa sopra riportata.

Ciò posto, tenuto conto della prosecuzione del rapporto tra i ricorrenti e [REDACTED] - rapporto che prosegue alle medesime condizioni economico-normative applicate al rapporto con la cedente -, e tenuto conto che detta prosecuzione individua il proprio *dies a quo* alla data di cessazione dell'appalto fra le convenute, scaduto il 28.02.2017, deve ritenersi che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo comunicato con lettera del 09.03.2017 da parte di [REDACTED] sia, con riguardo ad entrambi i ricorrenti, un atto privo d'ogni efficacia, in quanto proveniente da un soggetto non più qualificabile, al momento della sua adozione, come datore di lavoro.

Va quindi statuita la prosecuzione del rapporto dei ricorrenti con [REDACTED] alle medesime condizioni in essere con [REDACTED] e, dunque, per [REDACTED] con inquadramento nel I livello del CCNL Logistica trasporto merci e spedizione, orario a tempo pieno e retribuzione lorda oraria pari a Euro 12,28078, e, [REDACTED] con inquadramento nel livello 3S del CCNL Logistica trasporto merci e spedizione, orario a tempo pieno e retribuzione lorda oraria pari a Euro 10,26131.

Ad entrambi i ricorrenti andranno poi applicati gli accordi collettivi in essere, ivi compresi quelli del 21 e 23 settembre 2016 (cfr. docc. 5 e 6 ricorrenti), giusta il disposto di cui all'art. 2112 c. 3 c.c..

Alla luce della sussistenza del rapporto di lavoro tra ricorrenti e [REDACTED], questa va condannata alla riammissione in servizio dei ricorrente e alla loro assegnazione a mansioni analoghe a quelle svolte in precedenza o ad altre equivalenti.

Stante l'offerta della prestazione lavorativa al momento dell'impugnazione del recesso, inviata anche a [REDACTED] (cfr. docc. 15 e 16 ricorrenti), questa va inoltre condannata al risarcimento del danno subito dai ricorrenti per effetto della mancata percezione della retribuzione dalla data del 01.03.2017 - momento in cui è divenuta effettiva l'internalizzazione dell'attività - fino all'effettivo ripristino del rapporto di lavoro. Il danno va quantificato in un importo pari alle retribuzioni che sarebbero state percepite dal 01.03.2017 fino, appunto, alla riammissione nel posto di lavoro, tenuto conto, come base di calcolo, della retribuzione percepita da ciascun ricorrente, così come indicata in ricorso, stante la mancanza di contestazioni a riguardo da parte della convenuta. Quindi, quanto ad [REDACTED] si dovrà fare riferimento alla retribuzione lorda



mensile di euro 2.407,03 e, quanto a [REDACTED], alla retribuzione lorda mensile di euro 2.011,22.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori dei ricorrenti, antistatari.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, deduzione e conclusione,

accerta e dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra [REDACTED] e [REDACTED] con inquadramento nel I livello del CCNL Logistica trasporto merci e spedizione, orario a tempo pieno e retribuzione lorda oraria pari a Euro 12,28078, nonché la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra [REDACTED] e [REDACTED] con inquadramento nel livello 3S del CCNL Logistica trasporto merci e spedizione, orario a tempo pieno e retribuzione lorda oraria pari a Euro 10,26131, con applicazione, per entrambi i ricorrenti, delle pattuizioni contenute negli accordi sindacali stipulati il 21 e 23 settembre 2016 tra [REDACTED] e le OO.SS. Filt-Cgil e Fit-

condanna [REDACTED] a riammettere in servizio i ricorrenti presso il medesimo luogo di lavoro e con le stesse mansioni svolte alle dipendenze di [REDACTED], ovvero con altre equivalenti;

condanna [REDACTED] a risarcire il danno in favore dei ricorrenti nella misura delle retribuzioni maturate e non corrisposte dal 01.03.2017, sino all'effettiva ricostituzione del rapporto, tenuto conto, come base di calcolo, dell'importo lordo mensile di Euro 2.407,03 per [REDACTED] e di Euro 2.011,22 per [REDACTED]

condanna le convenute a rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 6.000,00, più 15% per spese generali, oltre rimborso contributo unificato, oltre i.v.a. e c.p.a., con distrazione a favore degli avv.ti Giovanni Giovanelli, Alessandro Villari ed Alessandro Zucchi

Pavia, 10 settembre 2019

Il Giudice
Gabriele Allieri

Firmato Da: MALANDRINO ROSA ANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69853960da0c2b83501502640794a15 - Firmato Da: ALLIERI GABRIELE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 54de9c096e90a5d416102ff3c95e40b

